



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 8.6.2011
COM(2011) 335 definitivo

2011/0146 (COD)

C7-0155/11

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche europee sulla sicurezza dalla criminalità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Obiettivi e scopi della proposta**

L'obiettivo della presente proposta è la realizzazione di un'indagine a livello individuale e familiare sulla sicurezza dalla criminalità nell'Unione europea. Essa metterà a disposizione informazioni sulla prevalenza di specifici tipi di criminalità (tassi di vittimizzazione) e su altri aspetti attinenti al senso di sicurezza dei cittadini. Queste informazioni verranno ad aggiungersi utilmente ai dati sulla criminalità ottenuti da fonti amministrative (come i rapporti di polizia), il cui confronto tra Stati membri è notoriamente difficile.

- **Contesto generale**

Il Consiglio europeo ha messo in evidenza la mancanza di informazioni comparabili a livello dell'UE concernenti la criminalità nel programma dell'Aia nel 2005. In risposta, la Commissione ha elaborato un piano di azione 2006-2010 per il miglioramento dei metodi di misurazione della criminalità, che prevedeva anche la realizzazione di un'indagine presso le famiglie europee sulla vittimizzazione criminale. Il programma di Stoccolma (2009) ha sottolineato la necessità che questi lavori siano seguiti da un'attuazione pratica. Si propone quindi che nel 2013 sia condotta un'indagine a livello dell'UE, basata sulla metodologia che è stata concordata ora con le parti interessate.

- **Disposizioni esistenti sulla questione oggetto della proposta**

Non esiste alcuna disposizione sulla questione oggetto della proposta.

- **Coerenza con altre politiche dell'UE e obiettivi**

La proposta intende semplificare la situazione attuale, in cui vengono realizzate varie indagini nazionali, ciascuna con lo scopo di misurare la criminalità e la sicurezza a livello nazionale. È molto probabile che gli Stati membri realizzino altre indagini di questo tipo, a meno che non abbiano la possibilità di adottare un modello comune. Il modello elaborato in stretta collaborazione con gli Stati membri garantirà la disponibilità di dati comparabili ed eliminerà il rischio di uno spreco di risorse da parte degli Stati membri con l'effettuazione di lavori di elaborazione paralleli. Esso presenta il vantaggio di semplificare le statistiche europee, come è stato spiegato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al metodo di produzione delle statistiche dell'UE: una visione per il prossimo decennio. Questa sancisce i principi del codice di buone pratiche delle statistiche europee concernenti l'impegno per la qualità, una metodologia solida, un buon rapporto costo-efficacia, la pertinenza, l'accuratezza e l'affidabilità, la coerenza e la comparabilità.

La decisione n. 1578/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, relativa al programma statistico comunitario 2008-2012¹, prevede l'elaborazione di statistiche europee su criminalità e vittimizzazione. Il programma di lavoro statistico annuale per il 2011 fa esplicito riferimento alla realizzazione di un'indagine presso famiglie/individui sulla vittimizzazione criminale.

¹ GU L 344 del 28.12.2007, pag. 15.

Finora non esistono dati basati su indagini sulla criminalità e la sicurezza svolte presso famiglie/individui che coprano l'intera UE. Dati amministrativi sulla criminalità (basati sui rapporti di polizia, ecc.) sono stati raccolti in modo informale e pubblicati dal 2006. È generalmente riconosciuto che tali dati hanno una comparabilità limitata, a causa delle differenze dei sistemi giuridici e dei metodi di rilevamento degli Stati membri, e che queste difficoltà possono essere superate solo in parte. Un'indagine offre la possibilità di raccogliere informazioni comparabili basate su un questionario e una metodologia comuni.

Le informazioni che saranno raccolte grazie a questo strumento statistico sono importanti soprattutto nel campo della giustizia e degli affari interni. Esse rispondono direttamente agli imperativi politici formulati nei programmi dell'Aia e di Stoccolma.

L'assenza di criminalità e il senso di sicurezza personale sono considerati sempre più un aspetto importante del benessere dei cittadini. La relazione della Commissione sulla misura delle prestazioni economiche e del progresso sociale (Relazione Stiglitz, 2009) sostiene che occorre elaborare nuovi indicatori del benessere sociale per equilibrare le misure più tradizionali del progresso economico come il PIL. Proponendo indicatori della "qualità di vita", la relazione affronta questioni come il senso di sicurezza personale e le esperienze di vittimizzazione criminale ed esamina in particolare il ruolo delle indagini condotte attualmente presso le famiglie nella misurazione di tali fenomeni. La realizzazione di un'indagine a livello dell'UE consentirà di esplorare questa dimensione in tutta l'Europa, in forma coerente e comparabile.

2. ESITI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL'IMPATTO

- **Scambi/discussioni interne tra i servizi della Commissione**

I principali servizi interessati durante il processo di elaborazione sono stati Eurostat e l'ex DG Giustizia, libertà e sicurezza (JLS), il cui ruolo è stato assunto recentemente dalla DG HOME. La comunicazione è stata frequente e regolare durante tutto il processo di elaborazione, che ha visto discussioni bilaterali e una partecipazione congiunta a tutte le riunioni con le parti interessate sotto indicate.

- **Consultazione delle parti interessate**

Nel contesto del piano di azione 2006-2010 della Commissione per l'elaborazione di statistiche sulla criminalità e sulla giustizia penale, è stato istituito un gruppo di esperti, costituito da esperti nazionali nel campo della giustizia e degli affari interni, provenienti da tutti gli Stati membri, nonché da esperti internazionali provenienti dal mondo universitario, da organizzazioni internazionali, ecc. In ogni riunione annuale del gruppo di esperti sono state discusse le esigenze dell'indagine e gli indicatori da produrre. Le informazioni sono state scambiate su un sito web specializzato CIRCA. Le questioni dettagliate sono state esaminate con consultazioni scritte del gruppo.

Sulla base di un questionario distribuito ai membri del gruppo di esperti, è stato compilato un elenco di indicatori chiave, specificando la frequenza dei riferimenti e la loro relativa importanza. Questi indicatori riguardavano una serie di preoccupazioni "classiche" (rapina, furto, violenza fisica, ecc.) nonché preoccupazioni più recenti come la criminalità informatica e vari tipi di frode. Altre preoccupazioni riguardavano la percezione pubblica delle questioni di sicurezza e il senso di sicurezza. Questi indicatori hanno costituito una parte centrale del

processo di sviluppo e sono stati aggiornati in base alle necessità con un regolare processo di consultazione.

- **Ricorso al parere di esperti**

Si è fatto ricorso al parere di vari esperti internazionali tramite procedure di gara d'appalto. Tra questi figurano l'Istituto europeo per la prevenzione e la lotta contro la criminalità, affiliato alle Nazioni Unite (Helsinki European United Nations Institute – HEUNI), che ha redatto un questionario iniziale, e i fondatori dell'Indagine internazionale sulle vittime della criminalità (International Crime Victims Survey – ICVS), che è il solo tentativo precedente di condurre un'indagine internazionale sulla criminalità. Una stretta collaborazione è stata realizzata anche con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e con la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE), che hanno coordinato un procedimento simile a livello internazionale.

Il concetto metodologico è stato sottoposto alla supervisione del gruppo di lavoro di Eurostat per le statistiche sulla criminalità e l'elaborazione dettagliata è stata affidata a una task force degli Stati membri. In questo modo ha potuto essere utilizzata l'esperienza già acquisita da quei paesi (una decina) che svolgono già indagini nazionali.

Oltre che nelle riunioni regolari, le informazioni sono state diffuse grazie a un sito web specializzato CIRCA. I direttori europei delle statistiche sociali e il comitato del sistema statistico europeo sono stati informati regolarmente sui progressi dei lavori.

La metodologia adottata si è basata su quella definita nel manuale delle Nazioni Unite, a cui hanno contribuito anche Eurostat e alcuni Stati membri dell'UE. Il modello proposto per l'indagine è stato lanciato nel 2008-2009 in sedici Stati membri e sostenuto da sovvenzioni per azioni della Commissione.

I risultati degli esercizi pilota sono stati valutati dagli esperti internazionali e messi a disposizione del gruppo di lavoro e della task force. Il modello proposto è stato messo a punto alla luce di queste esperienze durante una serie di riunioni e consultazioni svolte nel 2010.

- **Analisi degli effetti e implicazioni**

L'indagine proposta sulla criminalità e sulla sicurezza metterà a disposizione, per la prima volta, informazioni di tutti gli Stati membri su un argomento di importanza centrale per la politica dell'UE. L'utilizzo di metodologie e formati di dichiarazione comuni consentirà di avere a disposizione dati coerenti, comparabili e quindi utili agli utilizzatori a livello europeo e nazionale. Gli Stati membri svolgeranno un ruolo chiave in questo esercizio tramite la partecipazione delle autorità statistiche nazionali che dispongono di procedure ben definite per la raccolta e il trattamento dei dati dell'indagine.

3. ASPETTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Il presente regolamento ha l'obiettivo di definire un quadro comune per la produzione di statistiche europee sulla sicurezza dalla criminalità, mediante la rilevazione, la compilazione, il trattamento e la trasmissione da parte degli Stati membri di dati europei armonizzati

concernenti la criminalità e la sicurezza in seguito a un'indagine svolta presso famiglie/individui.

- **Base giuridica**

L'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce la base giuridica delle statistiche europee. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per la produzione di statistiche, se necessario, per lo svolgimento delle attività dell'Unione. Detto articolo stabilisce le prescrizioni per la produzione delle statistiche europee, precisando che essa deve essere conforme alle norme di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, efficienza economica e riservatezza statistica. Essa non deve comportare oneri eccessivi per gli operatori economici.

- **Principio di sussidiarietà**

Si applica il principio di sussidiarietà se e in quanto la proposta non rientra nella sfera di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in modo soddisfacente dagli Stati membri per il seguente motivo.

La coerenza e la comparabilità costituiscono una delle principali preoccupazioni in materia di qualità. Gli Stati membri non possono ottenerle nella misura necessaria senza un quadro europeo chiaro, vale a dire una legislazione europea che fissi concetti statistici, formati di dichiarazione e prescrizioni di qualità comuni. A tal fine si propone un modello per un'indagine su criminalità e sicurezza, che comprenderà un elenco di variabili da utilizzare e un modello di questionario.

Un'azione effettuata unicamente a livello nazionale avrebbe un effetto negativo sugli interessi degli Stati membri per i seguenti motivi.

La maggior parte dei paesi che non dispongono ancora di indagini nazionali su criminalità e sicurezza desidera dotarsi di questi strumenti per fini politici. Se ogni paese elaborasse una propria indagine, ne risulterebbero metodologie e questionari differenti. Ciò significa che i risultati non potrebbero essere confrontati a livello europeo. Gli Stati membri stessi sono desiderosi di essere in grado di fare confronti con altri paesi dell'UE. La mancanza di un quadro europeo comune che utilizzi concetti e formati di dichiarazione comuni comprometterebbe o eliminerebbe completamente la possibilità di scambiare statistiche comparabili.

Un'azione a livello dell'Unione europea permetterebbe di conseguire meglio gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi.

Gli obiettivi della proposta possono essere realizzati meglio a livello dell'Unione europea, sulla base di un atto giuridico europeo, poiché solo la Commissione può coordinare l'armonizzazione delle informazioni statistiche a livello dell'UE. La raccolta di dati e la compilazione di statistiche comparabili sulla sicurezza dalla criminalità possono però essere organizzate dagli Stati membri utilizzando le fonti e i metodi più appropriati per ottenere le informazioni richieste. L'UE può quindi intraprendere azioni a tal fine, in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato.

La proposta intende armonizzare i concetti, i temi trattati e le caratteristiche delle informazioni richieste, la copertura, i criteri di qualità, i termini di trasmissione e i risultati, al fine di ottenere statistiche europee pertinenti, attuali, comparabili e coerenti.

Gli Stati membri raccoglieranno i dati utilizzando le loro basi di campionamento nazionali e sceglieranno le modalità di intervista (interviste faccia a faccia, per telefono, posta, Internet, ecc.) conformemente alle pratiche nazionali tradizionali.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

Il regolamento si limita al minimo richiesto per conseguire il suo obiettivo e non va oltre a quanto necessario per tale scopo.

Esso propone l'introduzione di una nuova indagine se necessario, ma permette agli Stati membri di soddisfare i requisiti modificando le indagini nazionali in corso.

- **Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri mezzi non risulterebbero adeguati per il seguente motivo.

La scelta dello strumento dipende dall'obiettivo legislativo perseguito. A causa delle necessità di informazione a livello europeo, la tendenza nel campo delle statistiche europee è stata quella di ricorrere ai regolamenti piuttosto che alle direttive come atti di base. Un regolamento è preferibile perché fissa le stesse prescrizioni in tutta l'Unione europea, garantendo che gli Stati membri le applichino in modo completo e coerente. Esso è direttamente applicabile, il che significa che non deve essere recepito nella legislazione nazionale. Le direttive, che mirano ad armonizzare le leggi nazionali, sono invece vincolanti per gli Stati membri per quanto riguarda i loro obiettivi, ma lasciano alle autorità nazionali la scelta delle modalità utilizzate per conseguire questi obiettivi. Anche le direttive devono essere recepite nella legislazione nazionale. Il ricorso a un regolamento è conforme ad altri atti giuridici europei adottati dal 1997 in materia di statistiche.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta comporta una spesa di EUR 12 milioni nel 2012 a titolo del bilancio dell'UE.

La proposta prevede che gli Stati membri realizzino nuove indagini (o che adattino in alcuni casi le indagini esistenti). L'elaborazione metodologica richiesta è estremamente costosa e inoltre le indagini sociali sono sempre costose a causa della necessità di pagare i salari, le spese di viaggio ecc. degli intervistatori. La priorità politica conferita allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel programma di Stoccolma rende opportuno che il bilancio dell'UE copra fino al 90% dei costi ammissibili degli Stati membri.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Abrogazione di disposizioni vigenti**

L'adozione della proposta non comporta l'abrogazione di norme vigenti.

- **Spazio economico europeo**

L'atto proposto riguarda una materia che interessa lo Spazio economico europeo e va quindi esteso ad esso.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche europee sulla sicurezza dalla criminalità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del garante europeo della protezione dei dati²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Nel programma dell'Aia³, il Consiglio europeo conferma la priorità che conferisce allo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che risponda a una preoccupazione cruciale dei cittadini degli Stati che fanno parte nell'Unione; nello stesso programma, esso accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di istituire strumenti europei per la raccolta, l'analisi e il confronto delle informazioni su questioni di criminalità e sicurezza negli Stati membri. Esso affida alla Commissione (Eurostat) la definizione e la raccolta di questi dati presso gli Stati membri.
- (2) La messa a punto di uno strumento statistico che misuri le preoccupazioni di sicurezza è uno degli obiettivi primari del piano di azione dell'Unione per il 2006-2010 relativo all'elaborazione di una strategia globale coerente dell'Unione per la misurazione della criminalità e della giustizia penale, proposto dalla Commissione per raggiungere gli obiettivi fissati nel programma dell'Aia.
- (3) Il programma di Stoccolma⁴ sottolinea l'impegno del Consiglio europeo a favore di un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, e invita la Commissione a continuare a elaborare strumenti statistici per misurare la criminalità e le attività criminali e a realizzare ulteriormente le azioni descritte e parzialmente attuate nel

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

⁴ GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

quadro del piano di azione dell'Unione per il periodo 2006-2010, vista la crescente necessità di queste statistiche in numerosi settori concernenti la libertà, la sicurezza e la giustizia. Inoltre, nell'ambito del sesto programma quadro adottato con la decisione n. 1513/2002/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006)⁵ e del settimo programma quadro adottato con la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)⁶, la Commissione ha finanziato una serie di progetti di ricerca che riguardano la percezione della sicurezza e la fiducia nella polizia e nel sistema giudiziario e che vanno presi in considerazione.

- (4) Lo sforzo che gli Stati membri devono sostenere per elaborare gli strumenti statistici necessari per misurare la criminalità e la giustizia penale e le spese che quest'azione comporta sono tali che è opportuno un contributo finanziario del bilancio dell'Unione che va fino al 90% dei costi ammissibili.
- (5) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee⁷ costituisce un quadro di riferimento per la produzione di statistiche europee e comprende, all'articolo 5, la procedura di concessione delle sovvenzioni alle autorità nazionali. Esso prevede in particolare il rispetto dei principi di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici.
- (6) Il presente regolamento garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla protezione dei dati personali, sancito dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁸.
- (7) Nel contesto del presente regolamento si applicano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati⁹ e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari nonché la libera circolazione di tali dati¹⁰.
- (8) Nella produzione e nella diffusione di statistiche europee secondo il presente regolamento, le autorità statistiche nazionali e la Commissione (Eurostat) devono tenere conto dei principi stabiliti dal codice delle statistiche europee approvato dalla Commissione nella sua raccomandazione del 25 maggio 2005 relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria.

⁵ GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

⁶ GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

⁷ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

⁸ GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.

⁹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

¹⁰ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

- (9) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro giuridico comune per la produzione di statistiche europee sulla sicurezza dalla criminalità grazie alla raccolta di informazioni relative a un campione di persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può quindi, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure, in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.
- (10) Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le modalità pratiche di scambio dei microdati, le modalità e la struttura dettagliata dei rapporti di qualità e il sistema di codificazione dei dati. Queste competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹¹.
- (11) Sono stati consultati il garante europeo della protezione dei dati e il comitato del sistema statistico europeo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un quadro per l'elaborazione, la produzione e la diffusione di statistiche europee comparabili sulla sicurezza dalla criminalità, basate su un'indagine condotta presso le famiglie o gli individui.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "famiglia": una persona che vive sola o un gruppo di persone che vivono insieme nella stessa abitazione privata e condividono le spese, in particolare per l'acquisto comune dei prodotti di prima necessità; tale definizione non copre le persone che vivono in collettività come ospedali, case di cura o di riposo, prigionieri, caserme, istituzioni religiose, pensioni od ostelli;
- b) "residenza abituale": il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee per ricreazione, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, cure mediche o pellegrinaggi religiosi o, in mancanza, il luogo di residenza legale o dichiarata.

¹¹ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Sono considerati residenti abituali dell'area geografica in questione soltanto le persone:

- i) che hanno vissuto nel loro luogo di residenza abituale senza interruzione per un periodo di almeno 12 mesi prima della data di riferimento, oppure
- ii) che sono arrivate nel luogo della loro residenza abituale nei 12 mesi precedenti la data di riferimento con l'intenzione di rimanervi per almeno un anno.

Qualora le circostanze di cui ai punti i) o ii) non possano essere determinate, per "residenza abituale" si intende il luogo di residenza legale o dichiarata nei registri;

- c) "sicurezza": il senso di sicurezza dei cittadini da minacce di origine criminale nei confronti della loro persona, famiglia o proprietà;
- d) "risposta proxy": le informazioni su una persona fornite da un altro membro della sua famiglia;
- e) "microdati": i singoli dati statistici;
- g) "metadati sulla qualità": le informazioni ottenute da fornitori di dati che sono considerate utili per l'interpretazione di questi dati.

Articolo 3

Campo d'applicazione

1. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione (Eurostat) i dati indicati nell'allegato I.
2. Le domande sulle violenze sessuali sono poste separatamente, su base facoltativa.
3. In via eccezionale, la Francia e l'Irlanda non sono tenute a raccogliere dati sulle violenze tra i membri di una stessa famiglia.

Articolo 4

Caratteristiche dei dati e periodi considerati

1. I dati sono rilevati in base a un campione di famiglie o di persone, come stabilito nell'articolo 5.
2. I dati sono raccolti nel 2013.
3. Il periodo di osservazione comprende i dodici mesi che precedono la rilevazione dei dati.

Articolo 5

Campionamento e dimensioni dei campioni

1. I dati sono basati su campioni probabilistici rappresentativi a livello nazionale.

2. Le dimensioni minime dei campioni da rispettare, calcolate sulla base di un campionamento casuale semplice, sono le seguenti:
 - a) 8 000 persone negli Stati membri in cui la popolazione di età pari o superiore a 16 anni è superiore a 10 milioni di persone;
 - b) 7 000 persone negli Stati membri in cui la popolazione di età pari o superiore a 16 anni è superiore a 5 milioni e inferiore a 10 milioni di persone;
 - c) 6 000 persone negli Stati membri in cui la popolazione di età pari o superiore a 16 anni è superiore a 1,5 milioni e inferiore a 5 milioni di persone;
 - d) 5 000 persone negli Stati membri in cui la popolazione di età pari o superiore a 16 anni è superiore a 0,5 milioni e inferiore a 1,5 milioni di persone;
 - e) 3 000 persone negli Stati membri in cui la popolazione di età pari o superiore a 16 anni è inferiore a 0,5 milioni di persone.

Articolo 6

Unità di rilevazione

1. La popolazione di riferimento è costituita da tutte le persone che vivono in una famiglia con residenza abituale nel territorio dello Stato membro al momento della raccolta dei dati.
2. Le piccole parti del territorio nazionale in cui risiede abitualmente non più del 2% della popolazione nazionale e i territori nazionali elencati nell'allegato II possono essere esclusi dall'indagine.
3. I dati riguardano le persone di età pari o superiore a 16 anni.
4. Non sono ammesse risposte "proxy".

Articolo 7

Trasmissione e trattamento dei dati

1. Gli Stati membri trasmettono microdati riservati alla Commissione (Eurostat) in conformità alle disposizioni sulla trasmissione dei dati riservati figuranti nel regolamento (CE) n. 223/2009. Gli Stati membri provvedono affinché i dati trasmessi non permettano di identificare direttamente le famiglie o persone.
2. Gli Stati membri trasmettono i microdati entro il 31 luglio 2014. I microdati sono accompagnati da una serie di tabelle definite costituite da indicatori sui tassi di prevalenza degli ultimi 12 mesi, secondo il tipo di reato e il senso di sicurezza.

Articolo 8

Fornitura dei dati e metadati

1. Gli Stati membri forniscono i microdati e i metadati associati relativi alla qualità in conformità allo standard di scambio precisato dalla Commissione (Eurostat). I microdati e i metadati sulla qualità sono messi a disposizione della Commissione (Eurostat) elettronicamente, utilizzando il punto di ingresso unico.
2. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione le modalità pratiche per lo scambio dei microdati. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 9

Diffusione dei dati e accesso a dati riservati per fini scientifici

1. La Commissione (Eurostat) diffonde le statistiche sulla sicurezza dalla criminalità entro il 31 dicembre 2014.
2. La Commissione (Eurostat) può concedere l'accesso a dati riservati trasmessi in conformità al presente regolamento, alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 831/2002.

Articolo 10

Valutazione della qualità

1. Gli Stati membri garantiscono la qualità dei microdati trasmessi.
2. Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
3. Gli Stati membri inviano alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei microdati. Tale relazione va presentata entro un mese a decorrere dalla trasmissione dei dati.
4. Nell'applicazione dei criteri di qualità di cui al paragrafo 2 ai dati oggetto del presente regolamento, la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le modalità e la struttura dettagliata dei file di metadati sulla qualità nonché il sistema di codificazione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
5. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi, in particolare per assicurare la comparabilità dei dati tra Stati membri.

Finanziamento

1. Per la realizzazione dell'indagine, la Commissione assegna agli Stati membri un contributo finanziario sotto forma di sovvenzione per aiutarli a coprire i costi di rilevazione, trattamento e trasmissione dei dati, compresi i costi salariali del personale delle amministrazioni nazionali, alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione. La sovvenzione è concessa agli istituti nazionali di statistica e ad altre autorità nazionali indicate all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009.
2. L'importo massimo del cofinanziamento dell'Unione non può superare il 90% dei costi totali ammissibili del progetto.
3. Il contributo finanziario dipende dalla disponibilità degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Unione.
4. Le azioni finanziate a norma del presente regolamento non ricevono contributi di altri strumenti finanziari dell'Unione. I beneficiari forniscono alla Commissione informazioni su altri eventuali finanziamenti ottenuti e sulle richieste di finanziamento in corso.
5. La Commissione garantisce che nell'attuazione delle azioni finanziate nel quadro del presente regolamento vengano tutelati gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli efficaci e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui si riscontrino irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in conformità ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95¹² e (Euratom, CE) n. 2185/96¹³ del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴.
6. Per le azioni finanziate a norma del presente regolamento, il concetto di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 comprende qualsiasi violazione di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione da parte di un operatore economico, che ha o potrebbe avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da essa gestiti, a causa di una spesa indebita.
7. I contratti e gli accordi che risultano dal presente regolamento prevedono in particolare la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione (o da un rappresentante da essa autorizzato) e l'effettuazione di audit da parte della Corte dei conti, se necessario in loco.

¹² GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

¹³ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

¹⁴ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

Articolo 12

Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo, istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009, che è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 13

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso cessa di applicarsi il 30 giugno 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

DATI DA TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE (EUROSTAT)

1. Esperienze di reati secondo il tipo di reato:
 - 1.1. Reati connessi a veicoli:
 - (1) furto di un'automobile,
 - (2) furto da un'automobile,
 - (3) furto di un motociclo,
 - (4) furto di una bicicletta.
 - 1.2. Reati connessi alla casa: furto nell'abitazione principale.
 - 1.3. Reati contro le persone:
 - (1) rapina,
 - (2) furto di beni personali.
 - 1.4. Reati non convenzionali:
 - (1) frodi a danno dei consumatori,
 - (2) uso illecito di carte di credito/servizi bancari on-line,
 - (3) corruzione.
2. Particolari dei reati:
 - 2.1. Per ciascuno dei reati elencati ai punti 1.1-1.4, occorre rilevare i seguenti particolari:
 - se i fatti sono avvenuti negli ultimi 5 anni (facoltativo),
 - se i fatti sono avvenuti negli ultimi 12 anni,
 - la frequenza con cui i fatti sono avvenuti negli ultimi 12 mesi,
 - se l'ultimo fatto è stato denunciato alla polizia (o un'altra autorità in caso di frode ai danni dei consumatori, uso illecito di carte di credito/servizi bancari on-line e corruzione),
 - se la reazione della polizia all'ultimo fatto denunciato è stata soddisfacente.
 - 2.2. Oltre ai particolari menzionati al punto 2.1, occorre rilevare per ciascun reato anche le seguenti informazioni sull'ultimo fatto:

- (1) per tutti i reati connessi a veicoli, i reati contro le persone, i reati non convenzionali:
 - il luogo in cui è avvenuto l'ultimo fatto;
 - (2) per i furti di automobili:
 - se l'automobile è stata ritrovata;
 - (3) per i furti nell'abitazione principale, le rapine:
 - perché la polizia non è stata informata,
 - perché l'intervistato non era soddisfatto della risposta della polizia,
 - se l'intervistato ha contattato il servizio di assistenza alle vittime,
 - se il servizio di assistenza alla vittime sarebbe stato utile;
 - (4) per le rapine:
 - se è stato rubato qualcosa,
 - se l'autore del reato ha utilizzato un'arma,
 - il tipo di arma utilizzato dall'autore del reato,
 - se l'intervistato ha subito lesioni,
 - se la lesione è stata sottoposta a cure mediche,
 - l'impatto emotivo del fatto sull'intervistato;
 - (5) per i furti di beni personali:
 - se l'intervistato portava con sé, su di sé i beni rubati;
 - (6) per le frodi a danno dei consumatori:
 - se la frode riguardava l'acquisto di beni o servizi,
 - se la frode riguardava l'uso di Internet o posta elettronica;
 - (7) per uso illecito di carte di credito/servizi bancari on-line:
 - se si tratta di un uso illecito di carte di credito o di servizi bancari on-line;
 - (8) per i reati di corruzione:
 - le persone coinvolte.
3. Atteggiamento dell'intervistato nei confronti delle precauzioni di sicurezza e di ordine pubblico:

- se l'intervistato è stato confrontato a problemi di droga,
 - se l'intervistato possiede un allarme antifurto,
 - se l'intervistato possiede porte o serrature speciali,
 - se l'intervistato evita determinati luoghi di sera o di notte,
 - se l'intervistato possiede una pistola,
 - motivi per il possesso di una pistola,
 - parere dell'intervistato sull'azione delle forze di polizia,
 - parere dell'intervistato sull'azione delle autorità giudiziarie,
 - parere dell'intervistato sulla sanzione appropriata per una rapina.
4. Il senso di sicurezza dell'intervistato e le sue inquietudini di fronte alla criminalità:
- senso di sicurezza quando esce da solo la notte,
 - paura di essere aggredito fisicamente,
 - paura del terrorismo,
 - probabilità di una rapina.
5. Dati sociodemografici dell'intervistato:
- sesso,
 - età,
 - paese di nascita,
 - paese di nascita della madre,
 - paese di nascita del padre,
 - cittadinanza,
 - stato matrimoniale,
 - stato matrimoniale di fatto,
 - relazioni passate,
 - situazione occupazionale,
 - lavoro a tempo pieno o parziale,
 - situazione professionale,

- attività lavorativa,
 - attività economica dell'unità locale,
 - livello d'istruzione o di formazione raggiunto,
 - livello di reddito della famiglia.
6. Variabili tecniche:
- paese di residenza,
 - regione di residenza,
 - grado di urbanizzazione della zona in cui vive la famiglia,
 - anno di riferimento dell'indagine,
 - mese dell'indagine,
 - identificazione dell'intervistato,
 - fattore di ponderazione per la famiglia,
 - fattore di ponderazione per le persone,
 - metodo di rilevazione dei dati utilizzato,
 - metodo di controllo dell'effetto "telescoping" utilizzato nell'intervista,
 - lingua utilizzata per l'intervista,
 - numero di persone che vivono in famiglia, compreso l'intervistato.
7. Reati di violenza (domande da porre separatamente alla fine dell'intervista):
- (1) violenza fisica tra persone non partner:
- se qualcuno, a scuola o al lavoro, un amico o un vicino o uno sconosciuto, lo ha mai schiaffeggiato, spinto, tirato per i capelli o gli ha gettato addosso qualcosa,
 - se una delle persone sopra indicate lo ha colpito con un pugno o in altro modo, o gli ha dato calci o strattoni o lo ha picchiato,
 - se una delle persone sopra indicate lo ha soffocato o bruciato, lo ha minacciato o ha utilizzato una pistola, un coltello e un'altra arma;
- (2) violenza sessuale tra persone non partner (facoltativo):
- se qualcuno, a scuola o al lavoro, un amico o un vicino o uno sconosciuto, lo ha costretto a un rapporto sessuale contro la sua volontà, ad esempio minacciandolo, immobilizzandolo e mettendolo in una situazione tale da rendere impossibile un rifiuto,

- se una delle persone sopra indicate ha cercato di costringerlo a un atto sessuale non voluto o a un rapporto sessuale o ha compiuto un altro atto sessuale non voluto;
- (3) violenza fisica tra partner:
- se il partner attuale o un ex partner, ad esempio un ex coniuge o un ex fidanzato/a, lo ha schiaffeggiato o gli ha gettato qualcosa che potesse ferirlo o lo ha spinto o tirato per i capelli,
 - se una delle persone sopra indicate lo ha colpito con un pugno o in altro modo, o gli ha dato calci o strattoni o lo ha picchiato,
 - se una delle persone sopra indicate lo ha soffocato o bruciato, lo ha minacciato o ha utilizzato una pistola, un coltello e un'altra arma;
- (4) violenza sessuale tra partner (facoltativo):
- se l'intervistato ha avuto un rapporto sessuale non voluto per timore della reazione del partner attuale o di un ex partner, ad esempio un ex coniuge o ex fidanzato/a,
 - se una delle persona sopra indicate ha costretto l'intervistato a rapporti sessuali non voluti.

7.1. Per le violenze fisiche tra partner e tra persone non partner vanno rilevati i seguenti dati:

- se i fatti sono avvenuti negli ultimi 5 anni (facoltativo),
- se i fatti sono avvenuti negli ultimi 12 anni,
- la frequenza con cui i fatti sono avvenuti negli ultimi 12 mesi,
- il luogo in cui è avvenuto l'ultimo fatto,
- se è stata utilizzata un'arma,
- quale tipo di arma è stato utilizzato,
- se l'intervistato ha subito lesioni,
- se la lesione è stata sottoposta a cure mediche,
- l'impatto emotivo del fatto sull'intervistato;
- l'autore del fatto,
- se l'ultimo incidente è stato denunciato alla polizia,
- perché non è stato denunciato,
- se la risposta della polizia all'ultimo fatto denunciato è stata soddisfacente,

- perché l'intervistato non era soddisfatto della reazione della polizia,
- se l'interpellato ha contattato il servizio di assistenza alle vittime,
- se il servizio di assistenza alla vittime sarebbe stato utile.

7.2. I particolari elencati al punto 7.1 sono facoltativi per i reati di violenza sessuale tra partner e tra persone non partner.

8. I paesi nei quali non sono state poste domande filtro per i fatti delittuosi commessi nei cinque anni precedenti la data dell'intervista devono evitare la sovrasegnalazione (effetto "telescoping") ponendo domande filtro che coprano un periodo minimo di due anni o controllando la data esatta del fatto segnalato dall'intervistato.

ALLEGATO II

TERRITORI NAZIONALI CHE POSSONO ESSERE ESCLUSI DALL'INDAGINE

Paese	Territori nazionali
Francia	Dipartimenti e territori francesi d'oltremare
Paesi Bassi	Isole dei Caraibi (Bonaire, St. Eustatius e Saba), isole frisoni occidentali, eccetto Texel
Irlanda	Tutte le isole offshore eccetto Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermore, Lettermullan e Valentia
Regno Unito	Scozia a nord del canale di Caledonia, le isole Scilly

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

- 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore politico interessato nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

- 3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con l'attuale quadro finanziario pluriennale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche europee sulla sicurezza dalla criminalità.

1.2. Settori politici interessati nella struttura ABM/ABB¹⁵

3403 - Produzione di informazioni statistiche

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**¹⁶

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Programma statistico comunitario 2008-2012, TITOLO IV. Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone.

Programma di Stoccolma del Consiglio europeo (*Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini*), GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

Piano di azione 2006-2010 della Commissione sulla misurazione della criminalità e della giustizia penale, COM (2006) 0437

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n.

Obiettivo specifico 1- produzione di dati

Attività AMB/ABB interessate

3403 - Produzione di informazioni statistiche

¹⁵ ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting

¹⁶ Secondo la definizione di cui all'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Informazioni più comparabili su criminalità e sicurezza nell'UE.

Statistiche per sostenere l'elaborazione di politiche volte a promuovere la sicurezza e prevenire la criminalità.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Disponibilità di indicatori europei comparabili sulla sicurezza e di microdati per tutti i 27 Stati membri e i paesi SEE.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità che vanno soddisfatte a breve e lungo termine

- Indicatori europei comparabili sul senso di sicurezza personale e sulle esperienze di vittimizzazione criminale per tutti gli Stati membri dell'UE e i paesi SEE.

- Microdati diffusi alla comunità scientifica.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE

Comparabilità dei risultati sulla sicurezza dalla criminalità a livello dell'UE che contribuirà all'elaborazione di politiche basate su elementi concreti.

1.5.3. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

Non pertinente.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

I dati ottenuti grazie a questa indagine permetteranno di valutare correttamente le informazioni sulla criminalità provenienti da altre fonti, come i verbali di polizia.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

X Proposta/iniziativa a **durata limitata**

- Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]2011 al [GG/MM]2015,
- Incidenza finanziaria dal 2012 al 2015.

Proposta/iniziativa a **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,
- seguito da un funzionamento a ritmo regolare.

1.7. Modalità di gestione previste¹⁷

X **Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

- agenzie esecutive
- organismi istituiti dalle Comunità¹⁸
- organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico
- persone incaricate dell'esecuzione di specifiche azioni in conformità al titolo V del trattato sull'Unione europea, indicate nell'atto di base pertinente ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

Cogestione con gli Stati membri

Gestione decentrata con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (*da specificare*)

Se è indicata più di una modalità di gestione, fornire ulteriori precisazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

¹⁷ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

¹⁸ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione

Precisare la frequenza e le condizioni.

Nel corso dell'attuazione dell'indagine, saranno svolte riunioni regolari di una task force con gli Stati membri per il monitoraggio dell'indagine e lo scambio di esperienze.

Il monitoraggio sarà effettuato sulla base di relazioni sulla qualità dell'indagine conformemente a norme specifiche di Eurostat.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1 Rischi individuati

Mancanza di risorse finanziarie a livello nazionale per coprire il contributo degli Stati membri al costo dell'indagine.

2.2.2 Modalità di controllo previste

Il cofinanziamento dell'indagine da parte della Commissione europea dipende dalla disponibilità di stanziamenti nel bilancio dell'Unione europea.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti o previste.

Controlli effettuati applicando le procedure standard per le sovvenzioni di azioni.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Rubrica.....]	SD/SND ⁽¹⁹⁾	di paesi EFTA ²⁰	di paesi candidati ²¹	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
[1a]	29.02.03 Programma statistico comunitario 2008 – 2012	DA	Sì	No	No	No
[3a]	18.05.09 – Prevenzione e lotta contro la criminalità o linea di bilancio successiva	DA	No	Sì (solo come partner)	No	Sì (solo Stati membri e i loro organismi pubblici)

- Nuove linee di bilancio richieste

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Rubrica.....]	SD/SND	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		Sì/No	Sì/No	Sì/No	Sì/No

¹⁹ SD= Stanziamenti dissociati / SND= Stanziamenti non dissociati.

²⁰ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

²¹ Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

3.2. INCIDENZA PREVISTA SULLE SPESE

3.2.1 Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

milioni di EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero	1a Competitività per la crescita
--	--------	----------------------------------

DG: ESTAT			Anno N ²²	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per indicare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
• Stanziamenti operativi			2012	2013	2014	2015				
29.02.03 Programma comunitario 2008 – 2012	Impegni	(1)	6							6
	Pagamenti	(2)	2.4		3.6					6
Numero della linea di bilancio	Impegni	[1a]								
	Pagamenti	[2a]								
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ²³										
Numero della linea di bilancio		(3)								
TOTALE degli stanziamenti per la DG ESTAT	Impegni	=1+1a +3	6							6
	Pagamenti	=2+2a +3	2.4		3.6					6

²² L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

²³ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:

Numero

3a Libertà, sicurezza e giustizia

DG: HOME			Anno N ²⁴	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per indicare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
• Stanziamenti operativi			2012	2013	2014	2015				
18.05.09 – Prevenzione e lotta contro la criminalità o linea di bilancio successiva	Impegni	(1)	6							6
	Pagamenti	(2)	2.4		3.6					6
Numero della linea di bilancio	Impegni	[1a]								
	Pagamenti	[2a]								
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ²⁵										
Numero della linea di bilancio			(3)							
TOTALE degli stanziamenti per la DG HOME			Impegni	=1+1a +3	6					6
			Pagamenti	=2+2a +3	2.4	3.6				

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici			(6)							
TOTALE degli stanziamenti			Impegni	=4+ 6						

²⁴ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

²⁵ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	=5+ 6								
---	-----------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	12							12
	Pagamenti	(5)	4.8		7.2					12
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6	12							12
	Pagamenti	=5+ 6	4.8		7.2					12

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	“Spese amministrative”						
--	----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

milioni di EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per indicare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
	2012	2013	2014	2015				
DG: ESTAT								
• Risorse umane	0.254	0.254	0.254	0.254				1.016
• Altre spese amministrative	0.027	0.027	0.027	0.040				0.119
TOTALE DG ESTAT	0.281	0.281	0.281	0.294	0	0	0	1.135

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = totale pagamenti)	0.281	0.281	0.281	0.294	0	0	0	1.135
--	--	-------	-------	-------	-------	---	---	---	--------------

milioni di EUR (al terzo decimale)

		Anno N ²⁶	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per indicare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	12.281	0.281	0.281	0.294				13.135
	Pagamenti	5.081	0.281	7.481	0.294				13.135

²⁶

L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi.
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per indicare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)										TOTALE			
	RISULTATI																			
↓	Tipo di risultato ²⁷	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero totale di risultati	Totale dei costi
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ²⁸																				
In uscita	Dati							Dati	12.000										1	12.000
In uscita																				
In uscita																				
Totale parziale Obiettivo specifico n. 1																				
OBIETTIVO SPECIFICO n. 2:																				
In uscita																				
Totale parziale Obiettivo specifico n. 2																				

²⁷ I risultati sono prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti, ecc.)

²⁸ Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

COSTO TOTALE							Dati	12.000							1	12.000
---------------------	--	--	--	--	--	--	------	--------	--	--	--	--	--	--	---	--------

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

- 3.2.3.1. Sintesi
- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

milioni di EUR (al terzo decimale)

	Anno N ²⁹	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per indicare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
--	-------------------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	2012	2013	2014	2015				
Risorse umane	0.254	0.254	0.254	0.254				1.016
Altre spese amministrative	0.027	0.027	0.027	0.040				0.119
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0.281	0.281	0.281	0.294				1.135

Al di fuori della RUBRICA 5³⁰ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale al di fuori della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE	0.281	0.281	0.281	0.294				1.135
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--------------

²⁹

L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

³⁰

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno n + 2	Anno n + 3	inserire gli anni necessari per indicare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	2	2	2	2			
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)³¹							
XX 01 02 01 (CA, INT, SNE della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA e SNE nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy ³²	- in sede ³³						
	- in delegazioni						
XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	2	2	2	2			

XX è il settore politico o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dai fondi della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o reimpiegati all'interno della stessa DG, integrati, se del caso, dallo stanziamento supplementare che può essere concesso alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere

³¹ CA = Agente contrattuale (Contract Agent); INT = personale temporaneo (intérimaires); JED = giovane esperto in delegazione (Jeune Expert en Délégation); LA = Agente locale (Local Agent); SNE = Esperto nazionale distaccato (Seconded National Expert).

³² Entro il massimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

³³ Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

Funzionari e agenti temporanei	<ul style="list-style-type: none">• Messa a disposizione degli Stati membri delle informazioni necessarie per condurre l'indagine• Preparazione di strumenti informatici per il ricevimento, la convalida e il trattamento dei dati• Preparazione dei dati per la pubblicazione
Personale esterno	Non pertinente

3.2.4. *Compatibilità con l'attuale quadro finanziario pluriennale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Il bilancio totale sarà coperto interamente tramite la riassegnazione.

- La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale³⁴.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- x La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

³⁴ Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.